



CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA


**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO**

**Organismo Di Composizione Della Crisi Da Sovraindebitamento della C.C.I.A.A. di  
Messina iscritto ai N. 56 nella sezione A del Registro Istituito Presso il Ministero Della  
Giustizia - Piazza Cavallotti Nr. 3 – Messina**  
*Procedura Di Ristrutturazione Dei Debiti Del Consumatore*

\* \* \*

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA  
DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
(ex art. 68 D. Lgs. n.14/2019)**





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il sottoscritto Avv. Natale Previti professionista nominato quali Gestori dall'Organo di Composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Messina nella procedura Reg. n. **04/2024** avviata ad istanza coniugi Francesco D'Angelo, nato a Messina l'01.12.1976 (C.F. DNGFNC76T01F158Y) e Concetta Barbusca, nata a Messina il 28.06.1979 (C.F. BRBCCT79H68F158K), entrambi residenti in Messina, Via Gioacchino Chinigò 49 pal. 7,

### P R E M E S S O

**A.** Di aver ricevuto dall'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso la Camera di Commercio di Messina, in data **3 aprile 2024**, la nomina per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi nella procedura **R.g. n. 04/2024 (All. A)**;


**B.** Di aver **accettato** l'incarico, in data **3 APRILE 2024**, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942; di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012; che non sussistono condizioni di incompatibilità, né di conflitto d'interessi con i sovraindebitati **Francesco D'Angelo**, nato a Messina l'01.12.1976 (C.F. DNGFNC76T01F158Y) e **Concetta Barbusca**, nata a Messina il 28.06. 1979 (C.F. BRBCCT79H68F158K), per l'espletamento dell'incarico. (**All.B**)

**C.** I coniugi Francesco D'Angelo, nato a Messina l'01.12.1976 (C.F. DNGFNC70T01F158Y) e Concetta Barbusca, nata a Messina il 28.06. 1979 (C.F. BRBCCT79H68F158Y), invero, si sono trovati in una situazione di squilibrio economico tale da comportare una incapacità di soddisfare le obbligazioni alle loro regolari scadenze e, pertanto, hanno avanzato una richiesta di procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore in attuazione del D. Lgs. n. 14/2019 (artt. 67 e ss. CCII);

### V E R I F I C A T O

**D.** I coniugi Francesco D'Angelo, nato a Messina l'01.12.1976 (C.F. DNGFNC70T01F158Y) e





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Concetta Barbusca, nata a Messina il 28.06. 1979 (C.F. BRBCCT79H68F158Y) sono membri dello stesso nucleo familiare ai sensi dell'art. 66 d.lgs. n. 14/2019 e sono conviventi poiché risiedono in Messina, Via Gioacchino Chinigò 49 pal. 7, hanno dichiarato di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento *ex art. 2 D.Lgs. n. 14/2019 e ss. mm.* ossia di trovarsi nello «*sovraindebitamento*»: *lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;* (cfr. Proposta di piano, **All. 1**);

**E.** La prima valutazione da effettuarsi ha riguardato l'Istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovra indebitamento tra quelli previsti dal (nuovo) D. Lgs. n. 14/2019. A tale proposito è necessario precisare che, come più ampiamente sarà *amplius* illustrato nella parte della presente relazione in tema di analisi del passivo, l'indebitamento degli istanti trova la propria ragion d'essere nelle spese che gli stessi sono stati costretti ad affrontare per l'acquisto di un alloggio di tipo popolare e, soprattutto, a causa della condotta posta in essere dalle società finanziarie che non hanno in alcun modo verificato il merito creditizio oltre a tutte le spese per la sopravvivenza che lo hanno portato a contrarre vari finanziamenti con società di prestiti al consumo.

Appare opportuno evidenziare che soltanto il Signor Francesco D'Angelo svolge attività lavorativa quale lavoratore dipendente nel settore privato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i coniugi hanno due figli conviventi.

Tale fattispecie ha indotto, preliminarmente, ad un'analisi approfondita al fine di verificare se la crisi da sovraindebitamento potesse essere ricompresa nell'alveo della "*Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore*" come prospettato dagli istanti e, se gli stessi abbiano i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere alla procedura.

La convinzione che tale fattispecie fosse aderente ai coniugi D'Angelo è derivata soprattutto dalla lettura della sentenza n. 1869 del 01 febbraio 2016 nella quale la Suprema Corte, facendo





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

riferimento alla previgente l. 3/2012 in tema di piano del consumatore e sempre attuale, ha affermato “[...] esprimendo il principio di diritto ai sensi dell’art. 363, co. 3 cod. proc. civ., che, ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni di impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, [...] invero solo esigendo l’art. 6, co. 2, lettera b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, [...] essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta del piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, [...] ma senza riflessi diretti in un’attività di impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all’art. 7 co.1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al Giudice nella sede di cui all’art. 12 bis co. 3 l. n. 3 del 2012”.

**E.** I ricorrenti, inoltre, come dagli stessi dichiarato in seno alla relazione, non risultano aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al D. Lgs. n. 14/2019 ed alla l. 03/2012 e di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi (secondo i documenti dagli stessi forniti) ovvero:

- 1) Nessuno di loro è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX d.lgs. n. 14/2019;
- 2) Di versare tutti in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento, così come definita dall’art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza);
- 3) Di non aver mai fatto ricorso nei cinque anni precedenti la domanda o di avere già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- 4) Di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore; revoca o cessazione degli effetti





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

dell'omologazione del Piano del consumatore;

5) Di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o frode;

6) Sono stati in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale ed in particolare trasmettono in allegato l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione in relazione a ciascun debitore; b) della consistenza e della composizione del loro patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

7) Hanno trasmesso altresì in allegato una relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi della Camera di Commercio di Messina che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata da ciascun debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di ciascun debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;


8) Si è dunque manifestata una situazione di difficoltà economico-finanziaria che coinvolge l'intero nucleo familiare e che rende probabile l'insolvenza dei debitori.

**1.** Soltanto il sig. Francesco D'Angelo svolge attività lavorativa quale lavoratore dipendente nel settore privato con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato .

**2.** Le condizioni economiche della famiglia D'Angelo subirono un peggioramento a partire dal marzo 2018, in concomitanza con l'acquisto dell'abitazione popolare che avevano in affitto dal Comune di Messina per circa 14 anni.

- La vicenda ebbe inizio quando i coniugi D'Angelo-Barbusca, nel 2014, versarono all'I.A.C.P. di Messina (allora proprietario dell'immobile) la somma di 12.400 euro per l'acquisto della loro abitazione popolare, che avevano in affitto da anni. L'ente confermò che, una volta saldato l'importo, non sarebbero più stati tenuti a pagare il canone di locazione e che il rogito





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

sarebbe stato stipulato a breve. Per far fronte a questa spesa, la famiglia ottenne un prestito di 42.000 euro (inclusi gli interessi) da Banca IFIS già Findomestic. Tuttavia, nonostante i ripetuti solleciti, l'I.A.C.P. non procedette alla vendita. Nel 2016, la proprietà di alcuni alloggi – tra cui quello dei D'Angelo-Barbusca – fu trasferita al Comune di Messina, che impose la condizione inaspettata del pagamento retroattivo dei canoni degli ultimi tre anni (nonostante l'I.A.C.P. avesse sospeso le rate dopo il versamento iniziale).

L'adempimento di tale obbligo come condizione necessaria per la stipula del rogito. I coniugi, pur contestando la richiesta, versarono 4.500 euro per regolarizzare la posizione. Tuttavia, emerse un nuovo ostacolo: l'immobile presentava abusivismo edilizio, e il Comune impose una sanatoria a loro carico.

Per coprire i costi, la famiglia dovette ricorrere a un nuovo finanziamento, questa volta con AGOS (Nebula), per 32.000 euro.


Nel 2018, conclusa la sanatoria, il Comune effettuò una rivalutazione dell'alloggio (a causa dell'aumento della superficie) e richiese un ulteriore versamento di 10.000 euro, aggravando ulteriormente la situazione finanziaria della famiglia.

**3.** I coniugi D'Angelo-Barbusca si trovarono così costretti a richiedere alla Compass S.p.A. un ulteriore prestito di 7.000 euro. La loro situazione debitoria era già critica, con rate mensili da 1.200 euro a fronte di uno stipendio di soli 1.600 euro, il che rese impossibile ottenere ulteriori finanziamenti.

**4.** Nel marzo 2018, al momento della stipula dell'atto di compravendita, tentarono senza successo di accedere a un mutuo di consolidamento debiti. Con due figli minori a carico, non riuscivano a sostenere le rate mensili di circa 1.200 euro. Il loro intermediario bancario negò la richiesta, sostenendo che fosse necessario attendere almeno tre anni dall'acquisto dell'immobile. Un ulteriore tentativo presso un altro istituto di credito fallì a causa di una segnalazione negativa da parte di Agos, dovuta al ritardo nel pagamento di una rata di 70 euro.

**5.** Come è evidente, a causa della condotta negligente dell'IACP (poi del Comune di Messina) e delle società finanziarie coinvolte, nonché delle spese impreviste legate alla compravendita, la famiglia si ritrovò nell'ottobre 2018 con un debito consolidato di circa 100.000 euro.





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**6.** Per risolvere la situazione debitoria, i coniugi dimostrarono piena disponibilità a trovare una soluzione e contattarono l'Associazione Difesa Debitori (in seguito sanzionata dall'Antitrust per pubblicità ingannevole). L'associazione propose loro di sottoscrivere 12 cambiali da 500 euro ciascuna, per un costo totale di circa 7.000 euro.

**7.** Tuttavia, i coniugi non poterono accettare la proposta di saldo e stralcio presentata dal consulente finanziario, che allora suggerì come alternativa una cessione del quinto dello stipendio, utile a estinguere almeno i debiti più piccoli.

**8.** Grazie a queste soluzioni, riuscirono a chiudere le posizioni debitorie con Deutsche Bank e Banca BPER attraverso accordi di saldo e stralcio. Tuttavia, la parte più consistente del debito rimase irrisolta, lasciando invariata la difficoltà finanziaria della famiglia.

**9.** Pertanto il consulente propose come soluzione la sottoscrizione di cambiali:

1) con Agos (oggi divenuta Nebula) da euro 70,00 per 180 mesi come acconto sul maggior debito per poi rinegoziare gli ulteriori euro 32.000,00 di debito restanti; ( All. 2 )

2) con Compass da € 147,00 per 120 mesi (in questo caso i coniugi hanno ottenuto soltanto una diminuzione della rata mensile); ( All. 3)

3) un bonifico mensile da euro 300,00 per mesi 164 a Findomestic (oggi Banca Ifis) con uno sconto sugli interessi.

**11.** Nelle more, al fine di far fronte alle esigenze familiari, data la difficile condizione economica, il Signor D'Angelo ha ricevuto in prestito da familiari la complessiva somma di €. 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) come da dichiarazioni allegate ( All. 4)

**G.** I coniugi si sono impegnati personalmente e con l'assistenza professionale dell'**Avv. MAURO SPITALE** a redigere un piano di risanamento del debito strutturato sulla base delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dai debitori istanti ed a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato O.C.C. per la ricostruzione della situazione patrimoniale e per la risoluzione giudiziale della crisi economica con la modulazione condivisa delle risorse disponibili da offrire ai creditori (*cf.* **All. 1**).

§

Tutto ciò premesso e verificato, il sottoscritto professionista deposita la seguente





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

### RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'O.C.C. SULLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

- Ex art.68 CCII- D.Lgs.n.14/2019-

#### Indice

#### 1. Note preliminari.

1.1 .Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato.

1.2 .Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 inerente al caso specifico.

1.3 .Verifica del sovraindebitamento e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte e valutazioni in merito alla meritevolezza del debitore ai sensi dell'art. 68, c. 2 lett.b D. Lgs. n.14/2019).

1.4 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti.

1.5 Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili.

1.6 Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C. – risultati.

#### 2. Analisi del piano.


2.1 .Attivo.

2.2 .Passivo.

2.3 .Tabella stato passivo dichiarato dal debitore

2.4 Tabella stato passivo come da certificazioni e precisazione del





**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO**

credito


3. Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni.
  - 3.1 Cause dell'indebitamento (sovraindebitamento e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte e valutazioni in merito alla meritevolezza del debitore ai sensi dell'art. 68, c. 2 lett.a) D.Lgs.n.14/201.
  - 3.2 Ragioni dell'incapacità ad adempiere art. 68, c. 2 lett.b) D.Lgs.n.14/2019.
  - 3.3 Atti impugnati dai creditori e di disposizione degli ultimi 5 anni e sulla convenienza del Piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.
  - 3.4 Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata art. 68, c. 2 lett.c) D.Lgs.n.14/2019.
  - 3.5 Analisi del merito creditizio art. 68, c. 3 D.Lgs.n.14/2019.
4. Conclusioni e fattibilità/attestazione del Piano di ristrutturazione dei debiti.
5. Allegati alla relazione.

**§.1. Note preliminari**

**1.1. Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato.**

Il comma 9 dell'art. 15 della l. 3/2012 ed ora l'art. 68 CCII, nel prevedere che le funzioni di O.C.C. possono essere svolte anche da uno o più professionisti nominati da un Organismo riconosciuto dal Ministero di Giustizia richiama in capo ai professionisti stessi i requisiti di cui





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

all'art. 28 della l.f.

La previsione in capo ai professionisti facenti funzioni dell'O.C.C., ai sensi della l. 3/2012, di ausilio e affiancamento del debitore nella predisposizione del piano deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere soddisfacente agli interessi dei creditori.

A tal fine il sottoscritto, siccome già dichiarato in sede di accettazione dell'incarico, afferma di non essere legato ai coniugi Francesco D'Angelo, nato a Messina l'01.12.1976 (C.F. DNGFNC76T01F158Y) e Concetta Barbusca, nata a Messina il 28.06. 1979 (C.F. BRBCCT79H68F158K), entrambi residenti in Messina, Via Gioacchino Chinigò 49 pal. 7, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; di non aver prestato, neanche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori e dei membri della famiglia e che, pertanto, non ricorrono cause di incompatibilità.


La partecipazione del professionista facente funzione di O.C.C. alle riunioni per la predisposizione del piano, che esprima valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate, non ne inficia l'indipendenza rientrando ciò nell'attività di revisione necessaria e prevista dall'art. 17 l. 3/2012, e nella considerazione che un confronto fra il professionista incaricato ed i consulenti del debitore, in particolar modo il consulente legale ed eventualmente il commercialista, porti all'individuazione del miglior percorso utile al debitore e ai suoi creditori per la risoluzione della crisi.

Il sottoscritto professionista, inoltre, attesta che l'attività di O.C.C. svolta rientra nelle garanzie previste dalla propria polizza professionale, già dichiarata presso il rispettivo Ordine professionali degli Avvocati di Messina.

**a) Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal D. Lgs. n. 14/2019 inerente al caso specifico.**

Come già doverosamente illustrato nelle premesse e tenuto conto di quanto espresso dall'orientamento della Corte di Cassazione nella pronuncia dianzi menzionata, il professionista





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

incaricato ritiene di condividere, con qualche modifica, l'elaborazione del piano, predisposto dal ricorrente, secondo la figura della "*procedura di ristrutturazione dei debiti*" del consumatore previsto dall'art. 67 CCII e non, invero, in altre fattispecie.

Il professionista O.C.C. ha verificato quanto dichiarato dal ricorrente -sulla base della documentazione fornita- che i richiedenti sono in possesso dei requisiti **soggettivi e oggettivi** e, infatti, i coniugi :

- a) Nessuno di loro è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX d.lgs. n. 14/2019;
- b) Di versare tutti in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza);
- c) Di non aver mai fatto ricorso nei cinque anni precedenti la domanda o di avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- d) Di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore; revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del Piano del consumatore;
- e) Di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o frode;
- f) Sono stati in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale ed in particolare trasmettono in allegato l'elenco:
  - a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione in relazione a ciascun debitore;
  - b) della consistenza e della composizione del loro patrimonio;
  - c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  - d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  - e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;
- g) Hanno trasmesso altresì in allegato una relazione particolareggiata dell'Organismo di





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

composizione della crisi della Camera di Commercio di Messina che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata da ciascun debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di ciascun debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

h) Si è dunque manifestata una situazione di difficoltà economico-finanziaria che coinvolge l'intero nucleo familiare e che rende probabile l'insolvenza dei debitori


### **1.3 Verifica del sovraindebitamento e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte e valutazioni in merito alla meritevolezza del debitore ai sensi dell'art. 68, c. 2 lett. b) D. Lgs. n. 14/2019.**

Per quanto dichiarato dai ricorrenti Francesco D'Angelo e Concetta Barbusca, e dall'esame della documentazione depositata a corredo del piano di risanamento predisposto con l'ausilio dell'Avv. Mauro SPITALE, nonché dalle ulteriori informazioni acquisite in sede di verifica dei dati, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento dell'istante e di stabilire le cause della crisi.

Oggi, purtroppo, si trova nell'impossibilità di fare fronte ai pagamenti delle rate dei prestiti delle somme dovute, dovendo provvedere anche a tutte le spese necessarie al proprio sostentamento. Allo stato attuale, pertanto, i coniugi versano in un conclamato stato di sovraindebitamento essendosi oramai consolidato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il proprio patrimonio prontamente liquidabile. Come più approfonditamente sarà indicato nell'analisi delle voci del piano predisposto dal debitore, non vi è dubbio che il totale delle attività patrimoniali dei ricorrenti superi il totale delle passività: l'attivo patrimoniale depurato delle attività non prontamente liquidabili è inferiore al totale dei debiti scaduti o scadenti a breve.

Da quanto esposto si manifesta un perdurante ed evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte con cadenza mensile e le disponibilità economiche necessarie per farvi fronte, che non rende possibile al ricorrente adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite.





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Inevitabile, pertanto, da questo primo assunto oggettivo e documentale siccome dichiarato dagli istanti, la totale assenza di volontà speculativa dei debitori sovraindebitati, né tantomeno la benché minima intenzione di accumulare passività in frode ai creditori.

In merito sempre alla **meritevolezza** dei debitori, preme evidenziare che l'omologazione del piano è preclusa quando risulta che i debitori abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nella fattispecie, in merito alla sussistenza del requisito della meritevolezza, non appare che esso possa escludersi in quanto le difficoltà economiche ai coniugi Francesco D'Angelo e Concetta Barbusca, sono sorte non per scelte irresponsabili o consumi eccessivi, bensì per cause totalmente **estranee alla loro volontà e imputabili a terzi**, in particolare **alla condotta negligente di enti pubblici e società finanziarie**.

Il sig. Francesco D'Angelo è l'unico percettore di reddito, lavoratore dipendente nel settore privato a tempo indeterminato, con uno stipendio mensile netto di circa € 1.750,00.


La crisi economica della famiglia ebbe origine nel 2014, quando i coniugi decisero di acquistare l'abitazione popolare che occupavano da oltre 14 anni in affitto, versando € 12.400,00 all'I.A.C.P. di Messina. L'ente garantì la sospensione del canone e la stipula imminente del rogito, inducendo la famiglia a contrarre un primo prestito da € 42.000,00 (interessi inclusi) con Findomestic che ha ceduto il credito a Banca IFIS.

Tuttavia, **l'I.A.C.P. non mantenne gli impegni assunti**, e nel 2016 la proprietà dell'alloggio passò al Comune di Messina, che **impose nuovi e inattesi obblighi** fra i quali il pagamento retroattivo di tre anni di canoni (€4.500,00) e la sanatoria edilizia per presunti abusi, per la quale i coniugi dovettero accendere un secondo finanziamento da € 32.000,00 con AGOS.

Nel 2018, completata la sanatoria, il Comune rivalutò l'immobile e chiese altri € 10.000,00 aggravando ulteriormente la situazione. I coniugi furono così **costretti a un ulteriore prestito da €7.000,00 con Compass**, accumulando debiti per circa €100.000,00 con **rate mensili complessive superiori a € 1.200,00** a fronte di un solo stipendio.

Ogni tentativo della famiglia di accedere a un mutuo di consolidamento di debito fu **respinto**





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

per motivi burocratici o per una segnalazione pregiudizievole per un lieve ritardo nel pagamento di una rata di soli € 70,00 dimostrando la totale assenza di negligenza o irresponsabilità finanziaria.

La famiglia cercò attivamente soluzioni, contattando l'Associazione Difesa Debitori, che però si rivelò inaffidabile. In seguito, con l'assistenza di un consulente, i coniugi riuscirono a chiudere alcune posizioni minori (Deutsche Bank, BPER) tramite saldo e stralcio, e negoziarono:

- Un piano con Agos (oggi Nebula): €70/mese per 180 mesi come acconto per futura rinegoziazione del debito restante (€32.000);
- Un piano con Compass: €147/mese per 120 mesi (rata ridotta);
- Un bonifico mensile da €300/mese per 164 mesi a Findomestic (oggi Banca IFIS), con riduzione degli interessi.

Infine, per sostenere le spese familiari essenziali, il sig. D'Angelo ha ricevuto prestiti da parenti per un totale di €35.000,00 come da documentazione allegata.

### 1.4 Composizione del nucleo familiare e delle spese occorrenti

La famiglia è composta, oltre ai ricorrenti anche da due figli :

- D'Angelo Gabriele , nato a Messina il 10.12.2002;
- D'Angelo Ruben, nato a Messina il 9.6.2006. ( All. 5)

In base alla documentazione in possesso dello scrivente OCC ( CUD 2024 e mod. 730 anni 2021-2022) lo stipendio medio degli ultimi tre anni del ricorrente è stato intorno ad € 1.750,00 netti/mese.

Da un calcolo effettuato sul sito internet dell'ISTAT la soglia di povertà minima per un nucleo familiare come quello del ricorrente è di € 1.655,84 mensili. ( All. 6)

Le uscite, invece, correnti mensili dichiarate dall'istante sono:

Tipologia spesa	Ammontare
-----------------	-----------





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO**


Banca Ifis	€ 300,00
Compass	€ 147,00
Banca del Fucino	€ 290,00
Agos	€ 70,00
Oneri Condominiali	€ 15,00
Spese sanitarie	€ 50,00
Spesa alimentare (media mensile)	€ 300,00
Adozione a distanza	€ 30,00
Autoveicoli	€ 100,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.302,00</b>

A tale somma vanno aggiunte le uscite annuali relative ai pagamenti per i tributi locali, bolli auto , polizze assicurazione RCA

IMU	€ 120,00
TARI	€ 800,00
Bolli auto	€ 300,00
RCA	€ 1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.220,00</b>

La spesa annuale di € 2.220,00 (185€/mese) rappresenta un onere significativo per i coniugi





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

sovraindebitati *incidendo significativamente sul loro bilancio familiare.*

### **1.5. Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili.**

Gli artt. da 14 a 18 del D.M. n. 202/2014 disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'OCC. In particolare, l'art. 14 prevede che la determinazione del compenso del professionista facente funzioni di O.C.C. avvenga sulla base delle tariffe determinate dal D.M. stesso.

Ai fini della predisposizione del piano, lo scrivente gestore, ha determinato un compenso prededucibile così come prevede la normativa in materia complessivamente pari ad € **1.782,82 iva compresa** (v. preventivo sottoscritto, [All. 7](#)).

Verrà versato un acconto all'atto del ritiro della relazione particolareggiata di € 730,66, mentre il saldo sarà corrisposto nel termine del giudizio di omologa del piano di ristrutturazione nei termini indicati dal G.D.

Nella proposta i ricorrenti hanno inoltre, previsto con l'avv. **Mauro Spitale** che li assiste nella presente procedura un compenso prededucibile pari ad euro 1.700,00 oltre CPA (regime forfettario euro 1.768,00)

### **1.6 Attività preliminari del gestore della crisi**


Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII. Dalle certificazioni rilasciate da Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune e Prefettura di Messina non emergono debiti a carico dei ricorrenti. ( All. 8)

Successivamente si è provveduto ad inoltrare la richiesta di autorizzazione alla consultazione delle banche dati ex art. 15, comma 10, L. 3/2012, per la verifica delle posizioni debitorie siccome dichiarate da entrambi i coniugi ricorrenti. ( All. 9)

E' stata così concessa l'autorizzazione del Tribunale di Messina alla consultazione delle banche dati eseguita poi con l' U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Messina

L'O.C.C, ha, dunque, ricevuto le risultanze dell'anagrafe tributaria tramite l'U.N.E.P. - Ufficio di





## ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Messina le certificazioni anagrafiche tributarie, dalle quali si evince: la sussistenza di atto di acquisto dell'unità immobiliare, l'intestazione di rapporto di conto corrente bancario presso Banca Mediolanum S.p.A. e la titolarità di libretto di risparmio postale. ( All. 10).

L'esame triennale dei flussi finanziari non ha rilevato elementi atipici, mentre per il rapporto postale si constata l'assenza di movimentazioni successive al 19 maggio 2016 (saldo attuale: € 0,73centesimi)

Dalla comunicazione viene confermato il rapporto di lavoro presso i F.lli Arena SrL da parte di D'Angelo Francesco, mentre nessun rapporto di lavoro vi è in capo alla Barbusca Concetta.

### § 2. Analisi del piano

#### 2.1 Analisi dell'attivo.

Dall'esame del CUD lo stipendio medio degli ultimi tre anni del D'Angelo Francesco è stato pari ad € 1.750,00. Da un calcolo effettuato sul sito internet dell'ISTAT la soglia di povertà minima per un nucleo familiare come quello del ricorrente è di € **1.655,84 mensili**.

Le uscite, invece, correnti mensili dichiarate dall'istante sono:

Tipologia spesa	Ammontare
Banca Ifis	€ 300,00
Compass	€ 147,00
Banca del Fucino	€ 290,00
Agos	€ 70,00
Oneri Condominiali	€ 15,00
Spese sanitarie	€ 50,00
Spesa alimentare (media mensile)	€ 300,00
Adozione a distanza	€ 30,00
Autoveicoli	€ 100,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.302,00</b>

A tale somma vanno aggiunte le uscite annuali relative ai pagamenti per i tributi locali, bolli auto , polizze assicurazione RCA





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

IMU	€ 120,00
TARI	€ 800,00
Bolli auto	€ 300,00
RCA	€ 1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.220,00</b>

La spesa annuale di € 2.220,00 (185€/mese) rappresenta un onere significativo per i coniugi sovraindebitati *incidendo significativamente sul loro bilancio familiare*.

Pertanto l'avvocato dei ricorrenti ha proposto il soddisfacimento dei creditori entro un termine di sette anni. La proposta dei coniugi prevede il pagamento di una somma pari al 10% del debito complessivo, mediante il versamento di una rata mensile di euro 200,00. Tale importo è stato determinato sulla base del reddito annuale complessivamente percepito dal nucleo familiare, tenendo conto della durata media dell'età lavorativa residua e dell'età anagrafica del Signor Francesco D'Angelo, attualmente pari a 48 anni

### **2.2 Analisi del Passivo.**

Nella proposta di piano del consumatore presentata dagli istanti il ceto creditorio è composto principalmente da finanziarie, e da alcuni familiari che per venire incontro alla situazione debitoria dei coniugi hanno dato in prestito somme di denaro. (*cfr. dichiarazioni di riconoscimento del debito*)

Il complesso dei debiti esposti è analiticamente descritto alla Tabella n. 1 rubricata

**Tabella 1 – stato passivo del debito così dichiarato dal sovraindebitato**

<i>Creditore</i>	<i>Ammontare del debito</i>	<i>Rata</i>
BANCA IFIS NPL – GIA' FINDOMESTIC SPA	€ 42.000,00	€ 250,00
CESSIONE DEL QUINTO BANCA FUCINO	€ 35.000,00	€ 290,00
FINANZIARIA COMPASS	€ 15.000,00	€ 147,00





**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO**

FINANZIARIA NEBULA	€ 32.000,00	€ 70,00 per 180 mesi
ROMEO FRANCESCO	€ 15.000,00	
CORRIDORE ANTONINO	€ 20.000,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 159.000,00</b>	<b>€ 757,00</b>

**Pertanto l'ammontare del debito è di € 159.000,00**

Lo scrivente Gestore, rilevato che il reddito complessivo del nucleo familiare non può essere integralmente destinato al soddisfacimento della massa creditoria – dovendosi garantire ai debitori la copertura dei bisogni primari, del proprio mantenimento e delle spese essenziali, nel rispetto dei principi di proporzionalità e dignità della persona sanciti dalla normativa vigente – ritiene comunque che il ceto creditorio possa essere soddisfatto nella misura del 10%, come proposto dagli istanti.

Tuttavia, si segnala che la tempistica originariamente prevista in 7 anni (84 mesi) dovrà essere ridotta a 48 mesi (4 anni), in coerenza con il massimo sforzo economico sostenibile da parte del nucleo familiare.

Pertanto, l'attivo disponibile viene rideterminato come da Tabella 2 attivo disponibile

**Tabella 2 – Attivo disponibile**

Voce	Importo mensile (€)	Note
Reddito complessivo mensile	1.750,00	Reddito netto del sig. D'Angelo
Spese mensili documentate	1.487,00	Utenze, alimentari, trasporti, affitto, ecc.
Reddito residuo mensile	263,00	Reddito disponibile al netto delle spese
Soglia di povertà ISTAT 2024	1.655,84	Valore di riferimento per nucleo familiare
Importo offerto ai creditori	331,25	Da versare per 48 mesi
Residuo dopo versamento rate	1.418,75	Importo inferiore alla soglia di povertà ISTAT





**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO**

Voce	Importo mensile (€)	Note
Durata del piano	48 mesi	4 anni
Importo complessivo offerto	15.900,00	331,25 x 48 mesi

Per una disponibilità annua per i creditori complessiva di € **3.975,00**.

Si devono, inoltre, considerare le spese in prededuzione che dovranno essere pagate all'interno del piano (compenso O.C.C. e spese).

**Ritiene, pertanto, l'O.C.C. che l'attivo mensile possa essere pari ad € 331,25 l'attivo che può soddisfare i creditori annualmente è di € 3.975,00.**

**Quanto sopra viene sintetizzato nella tabella 2.**

**2.3 Proposta di ristrutturazione del debito**

**2.4 Passivo dilazionabile**

In base alla proposta formulata dai coniugi, come rimodulata dall'O.C.C., si ritiene necessario procedere a una dilazione del passivo, al fine di individuare una rata mensile che concili, da un lato, la volontà degli assistiti di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei creditori e, dall'altro, la necessità di garantire loro un livello di sussistenza dignitoso.

La determinazione dell'importo mensile da destinare al soddisfacimento dei creditori è stata effettuata attraverso una revisione delle quote di pagamento, come illustrato nelle tabelle allegate.

Di seguito si riporta l'elenco dei debiti e le soluzioni di pagamento mensili proposte per il soddisfacimento della massa creditoria:

Estinzione del debito

**Tabella 3 – Estinzione del debito**

Creditore	Importo da pagare (€)	Rata mensile (€)
Banca Ifis	4.200,00	87,50
Banca Fucino	3.500,00	72,92
Finanziaria Compass	1.500,00	31,25





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Creditore	Importo da pagare (€)	Rata mensile (€)
Finanziaria Nebula	3.200,00	66,67
Corridore Antonino	2.000,00	41,67
Romeo Francesco	1.500,00	31,25
<b>Totale</b>	<b>15.900,00</b>	<b>331,25</b>

Come sintetizzato, ogni creditore ha una **rata mensile costante** per 48 mesi calcolata dividendo l'importo da pagare per 48 mesi. Non sono previsti interessi, quindi il totale pagato sarà esattamente pari all'importo da pagare.

**Al termine del periodo proposto, i coniugi avranno suddiviso un totale disponibile tra i vari creditori della somma di € 15.900,00**

A parere dell'O.C.C. la documentazione prodotta a supporto del piano predisposto dai coniugi istanti e la proposta di rimborso del debito secondo le modalità che seguono, è sostanzialmente sostenibile con le dovute rettifiche ad opera dell'O.C.C.

**Tabella 4 – Piano di riparto**

Mese	Banca Ifis (€)	Banca Fucino (€)	Finanziaria Compass (€)	Finanziaria Nebula (€)	Corridore Antonino (€)	Romeo Francesco (€)	Totale residuo (€)
<b>0</b>	4.200,00	3.500,00	1.500,00	3.200,00	2.000,00	1.500,00	<b>15.900,00</b>
<b>1</b>	4.112,50	3.427,08	1.468,75	3.133,33	1.958,33	1.468,75	<b>15.568,75</b>
<b>2</b>	4.025,00	3.354,16	1.437,50	3.066,66	1.916,66	1.437,50	<b>15.237,50</b>
<b>3</b>	3.937,50	3.281,24	1.406,25	2.999,99	1.874,99	1.406,25	<b>14.906,25</b>
<b>4</b>	3.850,00	3.208,32	1.375,00	2.933,32	1.833,32	1.375,00	<b>14.575,00</b>
<b>5</b>	3.762,50	3.135,40	1.343,75	2.866,65	1.791,65	1.343,75	<b>14.243,75</b>
<b>6</b>	3.675,00	3.062,48	1.312,50	2.799,98	1.749,98	1.312,50	<b>13.912,50</b>
<b>7</b>	3.587,50	2.989,56	1.281,25	2.733,31	1.708,31	1.281,25	<b>13.581,25</b>
<b>8</b>	3.500,00	2.916,64	1.250,00	2.666,64	1.666,64	1.250,00	<b>13.250,00</b>
<b>9</b>	3.412,50	2.843,72	1.218,75	2.599,97	1.624,97	1.218,75	<b>12.918,75</b>
<b>10</b>	3.325,00	2.770,80	1.187,50	2.533,30	1.583,30	1.187,50	<b>12.587,50</b>
<b>11</b>	3.237,50	2.697,88	1.156,25	2.466,63	1.541,63	1.156,25	<b>12.256,25</b>





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO**

Mese	Banca Ifis (€)	Banca Fucino (€)	Finanziaria Compass (€)	Finanziaria Nebula (€)	Corridore Antonino (€)	Romeo Francesco (€)	Totale residuo (€)
12	3.150,00	2.624,96	1.125,00	2.399,96	1.499,96	1.125,00	<b>11.925,00</b>
13	3.062,50	2.552,04	1.093,75	2.333,29	1.458,29	1.093,75	<b>11.593,75</b>
14	2.975,00	2.479,12	1.062,50	2.266,62	1.416,62	1.062,50	<b>11.262,50</b>
15	2.887,50	2.406,20	1.031,25	2.199,95	1.374,95	1.031,25	<b>10.931,25</b>
16	2.800,00	2.333,28	1.000,00	2.133,28	1.333,28	1.000,00	<b>10.600,00</b>
17	2.712,50	2.260,36	968,75	2.066,61	1.291,61	968,75	<b>10.268,75</b>
18	2.625,00	2.187,44	937,50	1.999,94	1.249,94	937,50	<b>9.937,50</b>
19	2.537,50	2.114,52	906,25	1.933,27	1.208,27	906,25	<b>9.606,25</b>
20	2.450,00	2.041,60	875,00	1.866,60	1.166,60	875,00	<b>9.275,00</b>
21	2.362,50	1.968,68	843,75	1.799,93	1.124,93	843,75	<b>8.943,75</b>
22	2.275,00	1.895,76	812,50	1.733,26	1.083,26	812,50	<b>8.612,50</b>
23	2.187,50	1.822,84	781,25	1.666,59	1.041,59	781,25	<b>8.281,25</b>
24	2.100,00	1.749,92	750,00	1.599,92	999,92	750,00	<b>7.950,00</b>
25	2.012,50	1.677,00	718,75	1.533,25	958,25	718,75	<b>7.618,75</b>
26	1.925,00	1.604,08	687,50	1.466,58	916,58	687,50	<b>7.287,50</b>
27	1.837,50	1.531,16	656,25	1.399,91	874,91	656,25	<b>6.956,25</b>
28	1.750,00	1.458,24	625,00	1.333,24	833,24	625,00	<b>6.625,00</b>
29	1.662,50	1.385,32	593,75	1.266,57	791,57	593,75	<b>6.293,75</b>
30	1.575,00	1.312,40	562,50	1.199,90	749,90	562,50	<b>5.962,50</b>
31	1.487,50	1.239,48	531,25	1.133,23	708,23	531,25	<b>5.631,25</b>
32	1.400,00	1.166,56	500,00	1.066,56	666,56	500,00	<b>5.300,00</b>
33	1.312,50	1.093,64	468,75	999,89	624,89	468,75	<b>4.968,75</b>
34	1.225,00	1.020,72	437,50	933,22	583,22	437,50	<b>4.637,50</b>
35	1.137,50	947,80	406,25	866,55	541,55	406,25	<b>4.306,25</b>
36	1.050,00	874,88	375,00	799,88	499,88	375,00	<b>3.975,00</b>
37	962,50	801,96	343,75	733,21	458,21	343,75	<b>3.643,75</b>
38	875,00	729,04	312,50	666,54	416,54	312,50	<b>3.312,50</b>
39	787,50	656,12	281,25	599,87	374,87	281,25	<b>2.981,25</b>
40	700,00	583,20	250,00	533,20	333,20	250,00	<b>2.650,00</b>





**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO**

Mese	Banca Ifis (€)	Banca Fucino (€)	Finanziaria Compass (€)	Finanziaria Nebula (€)	Corridore Antonino (€)	Romeo Francesco (€)	Totale residuo (€)
41	612,50	510,28	218,75	466,53	291,53	218,75	<b>2.318,75</b>
42	525,00	437,36	187,50	399,86	249,86	187,50	<b>1.987,50</b>
43	437,50	364,44	156,25	333,19	208,19	156,25	<b>1.656,25</b>
44	350,00	291,52	125,00	266,52	166,52	125,00	<b>1.325,00</b>
45	262,50	218,60	93,75	199,85	124,85	93,75	<b>993,75</b>
46	175,00	145,68	62,50	133,18	83,18	62,50	<b>662,50</b>
47	87,50	72,76	31,25	66,51	41,51	31,25	<b>331,25</b>
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

**Tabella 5– Composizione della nuova rata**

Mese	Rata (€)	Debito residuo (€)
0	-	15.900,00
1	331,25	15.568,75
2	331,25	15.237,50
3	331,25	14.906,25
4	331,25	14.575,00
5	331,25	14.243,75
6	331,25	13.912,50
7	331,25	13.581,25
8	331,25	13.250,00
9	331,25	12.918,75
10	331,25	12.587,50
11	331,25	12.256,25
12	331,25	11.925,00
13	331,25	11.593,75
14	331,25	11.262,50
15	331,25	10.931,25





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO**

<b>Mese</b>	<b>Rata (€)</b>	<b>Debito residuo (€)</b>
16	331,25	10.600,00
17	331,25	10.268,75
18	331,25	9.937,50
19	331,25	9.606,25
20	331,25	9.275,00
21	331,25	8.943,75
22	331,25	8.612,50
23	331,25	8.281,25
24	331,25	7.950,00
25	331,25	7.618,75
26	331,25	7.287,50
27	331,25	6.956,25
28	331,25	6.625,00
29	331,25	6.293,75
30	331,25	5.962,50
31	331,25	5.631,25
32	331,25	5.300,00
33	331,25	4.968,75
34	331,25	4.637,50
35	331,25	4.306,25
36	331,25	3.975,00
37	331,25	3.643,75
38	331,25	3.312,50
39	331,25	2.981,25
40	331,25	2.650,00
41	331,25	2.318,75
42	331,25	1.987,50
43	331,25	1.656,25
44	331,25	1.325,00
45	331,25	993,75
46	331,25	662,50





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Mese	Rata (€)	Debito residuo (€)
47	331,25	331,25
48	331,25	0,00

Debito residuo: Il debito residuo diminuisce progressivamente fino a estinguersi completamente al 48° mese.

Al termine del periodo proposto, i coniugi avranno proporzionato un totale disponibile attivo di € 15.900,00

Nella tabella che segue si evidenziano le rate delle due fasi del piano, preammortamento (sei mesi) relativa al pagamento delle somme da corrispondere **all'OCC ed all'Avvocato Mauro Spitale** che ha assistito il debitore nella presente procedura

**Preammortamento Spese O.C.C. (Relazione particolareggiata)**

**Importo complessivo:** € 1.782,82 (IVA compresa)

**Acconto all'atto del ritiro relazione:** € 730,66

**Saldo da versare al momento dell'omologa del piano (entro 6 mesi):** € 1.052,16


Mese	Quota mensile (Saldo)	Residuo
1	€ 175,36	€ 876,80
2	€ 175,36	€ 701,44
3	€ 175,36	€ 526,08
4	€ 175,36	€ 350,72
5	€ 175,36	€ 175,36
6	€ 175,36	€ 0,00

**Tabella 2 – Compenso Avv. Mauro Spitale (Prededucibile)**

**Compenso concordato:** € 1.700,00

**Compenso forfettario con CPA incluso (regime forfettario):** € 1.768,00





**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO**

Mese	Quota mensile (Saldo)	Residuo
1	€ 294,67	€ 1.473,33
2	€ 294,67	€ 1.178,66
3	€ 294,67	€ 883,99
4	€ 294,67	€ 589,32
5	€ 294,67	€ 294,65
6	€ 294,65	€ 0,00

**§ 3. Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni.**


**3.1. Le cause dell'indebitamento art. 68, c.2, lett. a) D.Lgs.n.14/2019.**

Come esposto più dettagliatamente nei paragrafi precedenti le cause che hanno portato gli istanti alla situazione di sovra indebitamento attuale, devono ritenersi interamente circoscritte alla loro sfera personale non per scelte imprudenti o consumistiche, ma a causa di condotte negligenti da parte di enti pubblici, in particolare l'I.A.C.P. e il Comune di Messina, che hanno imposto oneri impreveduti dopo aver disatteso impegni assunti. I debitori hanno sempre agito con buona fede, cercando soluzioni e rispettando le proprie obbligazioni nei limiti delle possibilità, dimostrando così piena **meritevolezza** e assenza di intenti speculativi.

**3.2 .Ragioni dell'incapacità ad adempiere art. 68, c.2 lett. b) D.Lgs.n.14/2019.**

Le difficoltà nel far fronte agli obblighi assunti derivano principalmente dalla **limitata disponibilità economica e patrimoniale**, trattandosi di una **famiglia monoreddito**. L'unico stipendio mensile, pari a circa €1.750, e gli **oneri straordinari imposti da enti pubblici**, hanno inciso in maniera determinante sull'attuale squilibrio finanziario risultando insufficiente a coprire sia le **spese essenziali di sussistenza** sia le **rate mensili dei finanziamenti contratti**.





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

### **3.2 Atti impugnati dai creditori e di disposizione degli ultimi 5 anni e sulla convenienza del Piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.**

Non risultano allo scrivente O.C.C. atti impugnati dai creditori.

### **3.3 Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata ex art. 68, c. 2, lett. c).**

Lo scrivente O.C.C. ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dai ricorrenti, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che qui interessano, fatta salva la necessità di procedere da parte del debitore di mettere a disposizione le somme necessarie per l'esecuzione della proposta come meglio precisato nei paragrafi precedenti.


Dalla verifica di alcuni dati acquisiti, anche se non completi presso le banche dati e gli Uffici pubblici non si ritiene di avanzare dubbi circa l'attendibilità della suddetta documentazione.

### **3.6 Analisi del merito creditizio art. 68, c. 3, D. Lgs. 14/2019.**

L'O.C.C., nella relazione particolareggiata, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore; ovvero se abbia valutato il suo reddito disponibile e lo abbia considerato sufficiente al pagamento della rata, dopo aver dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Prima di iniziare e relazionare sul merito creditizio appare necessario soffermare l'attenzione sulla regolamentazione degli obblighi precontrattuali di informazione (art. 124 t.u.b.): il finanziatore ha l'obbligo di informare il consumatore per iscritto circa le principali caratteristiche del prodotto di credito offerto (art. 124 t.u.b.); le informazioni precontrattuali devono essere contenute in un modulo standardizzato, denominato « Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori » da redigere in conformità alle Istruzioni dell'Autorità di vigilanza e da consegnare al cliente (art. 124, comma 2°, t.u.b.); inoltre, occorre trasmettere a costui gratuitamente, su richiesta, copia della bozza del contratto di credito (art. 124, comma 4°, t.u.b.). Le informazioni debbono poi essere messe a disposizione del consumatore in tempo utile, prima






CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

che egli sia vincolato, affinché si abbia una scissione temporale tra trasmissione delle stesse e conclusione del contratto di finanziamento (non è stato previsto, però, uno *spatium deliberandi* minimo tra i due momenti), tale da permettere al consumatore di maturare un consenso consapevole. Oltre alle informazioni precontrattuali, il legislatore non ha mancato di introdurre regole sulla forma-contenuto (con funzione informativa) del contratto, laddove ha previsto che il contratto di credito deve recare, in modo chiaro ed in forma scritta, tutte le informazioni rese prima della conclusione, essendo, in mancanza, relativamente nullo (art. 125-bis t.u.b.).

Significativa appare, infine, la prescrizione con cui è previsto che il finanziatore (art. 124, comma 5, t.u.b.) fornisca chiarimenti adeguati, creando una struttura atta a far sì che il consumatore — prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo nel quale può essere esercitato il diritto di recesso — possa ottenere spiegazioni gratuitamente e con modalità che gli consentano un'interazione individuale con gli incaricati del finanziatore. È appena il caso di ricordare che la suddetta disposizione ha suscitato non poche questioni. Secondo alcuni interpreti, essa avrebbe introdotto un obbligo di assistenza che, insieme all'obbligo di valutazione del merito creditizio, di cui si dirà, appare strettamente correlato con l'esigenza di tutelare l'interesse del consumatore ad un indebitamento sostenibile, giacché costui, nonostante le informazioni precontrattuali, potrebbe avere bisogno di spiegazioni personalizzate, per comprendere in pieno l'incidenza dell'affare sulla propria situazione economica (sotto forma di chiarimenti e di supplementi di informazioni già fornite) e per essere guidato verso scelte coerenti con la propria condizione finanziaria. Il finanziatore, quindi, avrebbe l'obbligo di esprimere una valutazione sull'adeguatezza del contratto rispetto a tale condizione, non diversamente da quanto previsto dalla disciplina dell'intermediazione finanziaria. Un'opposta interpretazione, invece, considera il suddetto obbligo una mera manifestazione dei doveri di diligenza professionale incombenti sul finanziatore (alla luce dell'art. 1176, comma 2°, c. c.) che, quindi, non sarebbe tenuto a garantire la congruità del finanziamento rispetto alla condizione patrimoniale del consumatore, né ad assicurarsi che costui abbia inteso la portata dell'affare ed i rischi ad esso correlati. Appare maggiormente coerente con lo spirito e la lettera della legge vedere piuttosto nella previsione di cui si tratta l'ingresso di un obbligo di informazione non





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

standardizzato, ma rivolto al singolo finanziato (« su misura ») e funzionale, nei contenuti, a far acquisire effettiva consapevolezza circa le ricadute dell'affare .

In questo caso, la funzione dell'“informazione” non è solo di “guidare il consenso”, ma di farlo affinché il consumatore assuma una decisione adeguata al proprio profilo economico.

Il dubbio da sciogliere è se la verifica del merito creditizio possa essere ricompresa nel servizio di assistenza appena descritto, o comunque rappresentare il secondo passaggio di siffatta attività, affrontando subito dopo la questione relativa ai mezzi di tutela esperibili in caso di inosservanza delle relative prescrizioni.

Tale interrogativo assume una rilevanza centrale ai fini della presente indagine, essendo connesso a doppio filo con la questione della responsabilità.


Per prima cosa, è opportuno soffermarsi sul testo della legge, che, in realtà, ad un primo sguardo, sembrerebbe deporre nel senso di escludere la possibilità di ricondurre l'obbligo di verifica del merito creditizio al servizio di assistenza.

Incertezze non meno marcate si riscontrano pure in ordine al significato della disposizione (art. 124-bis t.u.b.) che impone al finanziatore — prima di concludere il contratto di credito o di concedere al consumatore un aumento significativo dell'importo totale del credito — di valutare il merito creditizio (c. d. credit scoring) del consumatore, sulla base di idonee informazioni fornite da quest'ultimo o reperite consultando, ove necessario, una banca dati pertinente

Ebbene partendo dal dettato normativo si è provveduto ad analizzare, attraverso un foglio di calcolo, i finanziamenti sia per importo che per data di sottoscrizione per accertare se gli istituti di credito abbiano o meno verificato il c.d. merito creditizio. Logicamente gli istituti di credito dei finanziamenti successivi al dato negativo non hanno in alcun modo tenuto conto del merito creditizio.

La valutazione del merito creditizio di un soggetto richiede un'attenta analisi della sua solvibilità, valutando le entrate, le spese fisse e l'indebitamento complessivo. A tal fine, nel nostro modello di valutazione sono stati inclusi, oltre ai finanziamenti in corso, anche gli obblighi alimentari verso il coniuge e i figli che secondo lo scrivente tali obblighi devono essere considerati dalle





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

## **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

società di finanziamento come elementi essenziali per una corretta determinazione del merito creditizio.

Alla luce della superiore disamina, risulta in maniera inequivocabile — circostanza che non potrà certamente sfuggire all'attenzione dell'Ill.mo Sig. G.I. — che siamo in presenza di una tipica fattispecie di "*concessione abusiva del credito al consumatore*". In particolare, solo il finanziamento erogati da AGOS nell'anno 2014 rispetta il criteri di prudente concessione del credito, limitatamente alla posizione del sig. D'Angelo, titolare di reddito da lavoro dipendente. Diversamente, la verifica del merito creditizio risulta del tutto carente nei confronti del coniuge coobbligato, privo di reddito da attività lavorativa. Le altre società finanziarie quali FINDOMESTI, COMPASS e BANCA DEL FUCINO non hanno rispettato il merito creditizio. ( All. 12)

### **§ 4. Conclusioni dell'O.C.C., prospetto riepilogativo con le necessarie modifiche e fattibilità/attestazione del Piano di ristrutturazione dei debiti.**

Il sottoscritto Gestore, esaminata la documentazione fornita dai debitori e analizzata la situazione patrimoniale, reddituale e debitoria degli stessi, ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni in merito alla fattibilità di un piano di ristrutturazione del debito rispetto all'alternativa liquidatoria.

#### **Situazione patrimoniale:**

##### **I sovraindebitati risultano proprietari dei seguenti beni:**

- **Un immobile di edilizia popolare, del valore di stima pari a € 22.853,54.**
- **Due autoveicoli:**
  - **CITROEN PICASSO C3: valore stimato in circa € 5.000,00;**
  - **LANCIA Y: valore stimato in circa € 1.000,00.**

#### **Valutazione dell'ipotesi liquidatoria:**

Nella ipotesi di procedura liquidatoria, la liquidazione del suddetto patrimonio porterebbe a ricavare, in via teorica, un importo complessivo di circa € 28.853,54 (salvo costi di procedura,





## **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

oneri fiscali, costi di vendita e spese legali).

Tale somma, tuttavia, risulterebbe insufficiente a soddisfare integralmente i creditori, considerando l'entità complessiva del debito e le inevitabili riduzioni derivanti dalle spese di procedura e dalle tempistiche di realizzo.

### **Valutazione della proposta di piano:**

#### **La presentazione di un piano di ristrutturazione consentirebbe invece:**

- La mantenibilità dell'immobile ad uso abitativo primario, evitando così la perdita dell'unico bene destinato alla funzione abitativa dei sovraindebitati.
- L'utilizzo dei mezzi di trasporto, necessari al sostentamento della vita familiare e/o lavorativa dei debitori, secondo criteri di proporzionalità e utilità sociale.
- Il riconoscimento ai creditori di un miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione giudiziale, mediante il versamento periodico di somme derivanti da eventuali redditi futuri, risparmi o contributi da terzi.

### **Conclusioni:**

#### **Alla luce di quanto sopra esposto, il Gestore ritiene che:**

- La proposta di piano di ristrutturazione del debito risulti fattibile e conveniente per i creditori rispetto all'ipotesi liquidatoria, assicurando un maggiore e più celere soddisfacimento dei loro crediti.
- Sussistano le condizioni previste dalla normativa in materia per la positiva omologazione del piano, in considerazione della convenienza economica e della tutela dei diritti primari dei sovraindebitati.

### **§ 5. Allegati alla Relazione come in narrativa.**

**A.** Nomina;

**B.** Accettazione;

1. Proposta di piano;





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO**

2. Piano rientro Agos;
3. Piano rientro Compass ;
4. Riconoscimento del debito;
5. Stato di famiglia ;
6. Calcolo soglia di povertà;
7. Preventivo sottoscritto;
8. Comunicazione art. 68;
9. Autorizzazione Tribunale ex art. 492 bis cpc ;
10. Risultanze UNEP;
11. Fasciolo sovaindebitati;
12. Fogli Calcolo merito creditizio;
13. Contratti finanziamento

Messina 28 aprile 2025

Il Gestore

Avv. Natale Previti

